

Protocollo addizionale

alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Protocollo addizionale relativo allo statuto delle truppe del PPP)

Concluso a Bruxelles il 19 giugno 1995

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 aprile 2003

Entrato in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003

Gli Stati parti del presente Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati Parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze², di seguito denominata la Convenzione,

considerando che la legislazione nazionale di talune Parti della Convenzione non prevede la pena di morte,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Nella misura in cui una giurisdizione gli sia riconosciuta dalle norme della Convenzione, ciascuno Stato parte del presente Protocollo addizionale si asterrà dall'applicare la pena di morte a un membro e alla famiglia di un membro di una forza, nonché all'organico civile di una forza di qualsiasi altro Stato parte del presente Protocollo addizionale.

Art. II

1. Il presente Protocollo sarà sottoposto alla firma di tutti i firmatari della Convenzione.
2. Il presente Protocollo sarà oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il governo degli Stati Uniti d'America, che informerà tutti gli Stati firmatari riguardo al deposito di ciascun strumento.
3. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati firmatari, di cui uno almeno deve essere Parte dello Statuto delle truppe della NATO e uno almeno deve essere uno Stato che ha accettato l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e che ha sottoscritto il documento quadro del Partenariato per la pace, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

RS 0.510.11

- ¹ Dal testo originale inglese.
- ² RS 0.510.1; RU 2003 3105

4. Il presente Protocollo entrerà in vigore, per ogni altro firmatario, alla data del deposito presso il governo degli Stati Uniti d'America del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti gli Stati firmatari.

Seguono le firme

I

Campo di applicazione del Protocollo addizionale il 5 maggio 2003

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Albania	9 maggio	1996	8 giugno	1996
Austria*	3 agosto	1998	2 settembre	1998
Azerbaijan	3 marzo	2000	2 aprile	2000
Belgio	10 ottobre	1997	9 novembre	1997
Bulgaria	29 maggio	1996	28 giugno	1996
Canada	2 maggio	1996	1° giugno	1996
Croazia	11 gennaio	2002	10 febbraio	2002
Danimarca*	8 luglio	1999	7 agosto	1999
Estonia	7 agosto	1996	6 settembre	1996
Finlandia*	2 luglio	1997	1° agosto	1997
Francia	1° febbraio	2000	2 marzo	2000
Georgia	19 maggio	1997	18 giugno	1997
Germania*	24 settembre	1998	24 ottobre	1998
Grecia	30 giugno	2000	30 luglio	2000
Italia	23 settembre	1998	23 ottobre	1998
Kazakistan	6 novembre	1997	6 dicembre	1997
Lettonia	19 aprile	1996	1° giugno	1996
Lituania	15 agosto	1996	14 settembre	1996
Lussemburgo	14 settembre	2001	14 ottobre	2001
Macedonia	19 giugno	1996	19 luglio	1996
Moldova	1° ottobre	1997	31 ottobre	1997
Norvegia*	4 ottobre	1996	3 novembre	1996
Paesi Bassi*	26 giugno	1997	26 luglio	1997
Polonia	4 aprile	1997	4 maggio	1997
Portogallo	4 febbraio	2000	5 marzo	2000
Repubblica Ceca	27 marzo	1996	1° giugno	1996
Romania	5 giugno	1996	5 luglio	1996
Slovacchia	18 settembre	1996	18 settembre	1996
Slovenia	18 gennaio	1996	1° giugno	1996
Spagna*	4 febbraio	1998	6 marzo	1998
Svezia*	13 novembre	1996	13 dicembre	1996
Svizzera*	9 aprile	2003	9 maggio	2003
Ucraina	26 aprile	2000	26 maggio	2000
Ungheria	14 dicembre	1995	1° giugno	1996
Uzbekistan	30 gennaio	1997	1° marzo	1997

* Riserve e dichiarazioni³

³ Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in lingua inglese possono essere richiesti alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

II

Riserve e dichiarazioni della Svizzera concernenti lo Statuto delle truppe della NATO

Riserva all'articolo VII paragrafi 5 e 6

I. La Svizzera consegnerà alle autorità competenti dello Stato d'invio o dello Stato ricevente ai sensi dell'articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico oppure fornirà, in simili casi, l'assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6 unicamente se lo Stato richiedente garantisce che nei confronti di tali persone non sarà comminata né eseguita la pena di morte.

II. La Svizzera non consegnerà alle autorità competenti dello Stato d'invio o dello Stato ricevente ai sensi dell'articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico e non fornirà, in simili casi, l'assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6,

- i. se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano subire delle torture oppure una pena o un trattamento disumani o degradanti,
- ii. se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano essere perseguite per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di tali persone arrischi di essere aggravata per uno di questi motivi.

Riserva all'articolo XIII

La Svizzera concede un'assistenza amministrativa o giudiziaria in ambito fiscale. Sono oggetto dell'assistenza amministrativa l'applicazione corretta delle convenzioni concernenti l'eliminazione della doppia imposizione nonché la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di tali convenzioni. La Svizzera concede un'assistenza giudiziaria unicamente in caso di truffa in materia di tasse e a condizione di reciprocità.

Dichiarazione in merito all'articolo VII

L'accettazione da parte della Svizzera della giurisdizione penale e disciplinare di autorità militari straniere di uno Stato d'invio ai sensi dell'articolo VII dello Statuto delle truppe della NATO non è applicabile ai dibattimenti, alle deliberazioni di sentenze e alla pronuncia di sentenze da parte di un tribunale penale dello Stato d'invio sul territorio svizzero.